SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

VENERDÌ 18 OTTOBRE 1963

(4ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche » **(181)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 33, 38, 39
CHIARIELLO 35, 38
CROLLALANZA 38
FERRARI 39
GENCO, *relatore* 34, 36, 39
RESTAGNO 35
SPEZZANO 35, 38
SULLO, *Ministro dei lavori pubblici* . . . 36, 38
ZANNIER 35

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Chiariello, Crollalanza, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Giacomo, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Martinez, Massobrio, Restagno, Spezzano, Vergani, Vidali e Zannier.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelilli e Florena sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Venudo e Moneti.

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Sullo ed il Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Spasari.

GUANTI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche » (181) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G E N C O , *relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto la legge fondamentale in materia di pubblici appalti — cioè la legge 20 marzo 1865, n. 2248 — prevedeva l'invariabilità dei prezzi degli appalti stessi. In seguito apparve però necessario modificare, mediante successivi provvedimenti, il sistema dei prezzi contrattuali riguardanti le opere pubbliche; e l'ultima modificazione si ebbe con la legge 9 maggio 1950, n. 329, la quale stabilisce che quando il costo complessivo dell'opera risulti mutato, in aumento o in diminuzione, in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi stessi.

Tale norma ha avuto lunga applicazione; per altro, in questi ultimi tempi, in seguito al notevole aumento dei costi delle costruzioni e, soprattutto, dei costi relativi alla mano d'opera ed ai materiali, si è venuto determinando uno stato di disagio degli appaltatori — direi anzi uno stato di squilibrio, di depressione — per cui i pubblici appalti vanno deserti. Io so di gare, recentemente espletate, in cui sono state fatte offerte di aumento dei prezzi, senza alcun risultato apprezzabile.

Naturalmente tutto ciò si risolve in un danno per le grandi e, soprattutto, per le piccole imprese.

Di fronte a tale situazione, il Ministro dei lavori pubblici nominò, nel febbraio scorso, una Commissione di studio, composta da rappresentanti delle categorie interessate, la quale elaborò uno schema di disegno di legge nel quale si proponeva di scindere il prezzo d'appalto in due voci: importo della mano d'opera e importo dei materiali. Ma tale innovazione non ha incontrato il consenso del Ministro; egli ha ritenuto inopportuno modificare alla radice il sistema vigente, proprio in momenti di emergenza e sotto l'assillo di preoccupazioni contingenti, anche se legittime, col rischio di trascurare i problemi di fondo dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici.

D'altronde, anche a voler prescindere dalle considerazioni già esposte, non si può non rilevare il grave pericolo connesso con il principio dell'abolizione o della troppo sensibile diminuzione dell'alea contrattuale per l'imprenditore. Ciò porterebbe ad addossare i rischi relativi alla mano d'opera a carico del committente, il che non si rifletterebbe solo in un danno immediato per l'Amministrazione, ma anche in una spinta inflazionistica, i cui danni per tutte le categorie interessate agli appalti e per l'intera Nazione non è il caso di illustrare in questa sede.

Quindi, come dichiara la relazione unita al disegno di legge, « volendosi per le ragioni sopraindicate evitare una modifica permanente all'attuale sistema è sembrato che il mezzo tecnico-giuridico per venire incontro alle esigenze indicate all'inizio della presente relazione fosse una modifica provvisoria dell'attuale disciplina, nel senso di diminuire l'alea contrattuale a carico dell'imprenditore riducendo la percentuale relativa dal 10 al 6 per cento, un tale ribasso costituendo un sensibile riconoscimento di un fenomeno non disconoscibile quale la lievitazione dei prezzi ».

Il disegno di legge presentato al nostro esame, e già approvato dalla Camera dei deputati, stabilisce dunque all'articolo 1 che per un periodo di tre anni (a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 luglio 1966), la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi potrà esercitarsi quando l'Amministrazione riconosca che le variazioni dei costi sono superiori al 6 per cento. La stessa facoltà è demandata ad altre Amministrazioni dello Stato, e cioè al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonchè al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile limitatamente alle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale dell'Aviazione civile e dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'articolo 2 contiene una norma transitoria, per i contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del provvedimento dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli enti pubblici di cui all'articolo 1. La norma distingue tre periodi: per la parte dei lavori eseguita in data anteriore al 1°

luglio 1962, continua ad applicarsi la percentuale del 10 per cento, ma in relazione al costo dell'opera eseguita e non al costo complessivo; per la parte dei lavori eseguita dal 1° luglio 1962 al 1° febbraio 1963, stante la maggiore incidenza delle variazioni dei costi intervenuta in tal periodo, la percentuale viene ridotta al 5 per cento; infine, per la parte di lavori eseguita dopo il 1° febbraio 1963, si applica la percentuale del 6 per cento.

Il provvedimento non comporta onere finanziario immediato, in quanto all'onere derivante si provvedera a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto della revisione.

La 5ª Commissione ha espresso in merito il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 181, osserva che, a suo giudizio, il periodo di validità del provvedimento, stabilito fino al 31 luglio 1966, sia alquanto prolungato nel tempo.

« Quanto sopra posto alla cortese attenzione della Commissione di merito, la Commissione finanze e tesoro comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento ».

Concludo, pertanto, invitando gli onorevoli colleghi a voler concedere il loro voto favorevole al disegno di legge.

S P E Z Z A N O . Signor Presidente, sono due anni che noi andiamo denunziando la situazione creatasi nel campo delle opere pubbliche, e la diserzione dalle aste; e l'onorevole ministro Sullo ricorderà i nostri accesi interventi in proposito, nonchè la nostra viva attesa di una soluzione del problema. Siamo quindi convinti della necessità del provvedimento; anche se siamo egualmente convinti che esso giunge alquanto in ritardo.

Credo che tra noi vi sia un numero considerevole di amministratori di enti locali. Ora essi potranno dirvi come in ogni Amministrazione comunale, in questi ultimi anni, oltre ad essere andate deserte tutte le aste, si siano avuti gravi danni; poichè, mentre si perdeva del tempo prezioso, i prezzi andavano man mano aumentando.

Comunque, poichè se volessimo addentrarci su questo argomento la discussione richiederebbe di andare veramente troppo per le lunghe, mi limiterò a dichiarare che, per la troppo modesta portata del provvedimento e per il fatto che alcune norme in esso contenute non ci convincono, pur riconoscendo in linea di principio la sua opportunità, il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione.

C H I A R I E L L O . Sono anch'io favorevole al disegno di legge, ma vorrei uno schiarimento. L'articolo 2, all'ultimo comma, stabilisce: « Il presente articolo si applica esclusivamente per le opere dello Stato e delle Regioni nonchè degli enti locali e di ogni altro ente pubblico per le sole opere assistite da contributi dello Stato ». Ora esistono diverse opere che vengono eseguite da enti pubblici, ma senza contributo dello Stato: in questi casi la norma in questione è egualmente valida?

S P E Z Z A N O . Come potrebbe lo Stato imporre ad un Comune la revisione dei prezzi? Debbono essere gli amministratori comunali a decidere se tale revisione sia opportuna o meno. Lo Stato non può intervenire.

R E S T A G N O . A mio avviso, il provvedimento, anche se giunge un po' in ritardo, è senz'altro utile; e noi dobbiamo cercare di affrettarne al massimo l'entrata in vigore, poichè quanto è stato oggi lamentato dal collega Spezzano risponde a verità. Troppe aste sono andate deserte, troppi lavori che avrebbero potuto essere realizzati negli anni passati non si sono potuti eseguire!

Mi auguro dunque che il provvedimento possa dare un nuovo impulso alle opere pubbliche progettate che sono tuttora giacenti negli uffici comunali per le cause testè illustrate. Se dovessero rivelarsi delle lacune o delle deficienze nell'applicazione della norma, si potrà ad esse ovviare mediante disposizioni ministeriali.

Z A N N I E R . Sono pienamente favorevole al disegno di legge, essendo ormai da tutti sentita l'esigenza di ricorrere ad un criterio di equità di questa natura.

Debbo però aggiungere che, se non fosse per l'urgenza che il provvedimento riveste, sarebbe necessario soffermarsi sulle modalità stabilite per il riconoscimento dei lavori eseguiti fino alle date previste dall'articolo 2. Spesse volte, infatti, data l'attuale carenza di personale tecnico e di assistenza, si contabilizza in misura provvisoria; quindi, non essendovi documenti attestanti i precisi stati di avanzamento lavori in un determinato momento, potrebbero aversi decisioni pregiudizievoli agli effetti della valutazione dell'opera eseguita.

Si tratta comunque di una questione di dettaglio che non intendo ora porre se non con carattere enunciativo, data, ripeto, l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge.

G E N C O , *relatore*. Le preoccupazioni del senatore Zannier sono fondatissime; però debbo dire che, normalmente, quando non vi sono documenti contabili attestanti l'andamento dei lavori e comprovanti quale sia la parte di essi effettivamente eseguita ad una certa data, si segue un criterio proporzionale: se, cioè, un lavoro la cui durata doveva essere di due anni, al 1° luglio 1962 era iniziato da sei mesi, si calcolerà che di esso erano già stati eseguiti, a quella data, i sei ventiquattresimi.

S U L L O , *Ministro dei lavori pubblici*. È stato affermato che il disegno di legge giunge in ritardo, in quanto si parte dal presupposto che con esso ci si propone di eliminare la diserzione dalle gare. In realtà il problema di tale diserzione è molto più complesso di quanto può apparire, essendo strettamente connesso con la trasformazione profonda che l'edilizia sta subendo nella struttura dell'economia italiana. Si tratta di una malattia molto seria e molto grave, cui il disegno di legge, se pur relativo alla amministrazione delle gare, non vuole nè può portare rimedio; ma è comunque una malattia di sviluppo, non una malattia di senescenza dell'edilizia.

In pratica, che cosa è avvenuto? È avvenuto che l'edilizia sta perdendo il grande serbatoio umano che le consentiva di reclutare a basso prezzo centinaia di migliaia di persone, le quali, provenendo dall'agricoltura, speravano, già passando all'edilizia, di migliorare la loro situazione; parlo della cosiddetta manovalanza generica. Oggi noi andiamo verso la fine di questo tipo di utilizzazione della manovalanza generica, ed anche di quella non generica, per molte ragioni, tra loro interdipendenti.

In primo luogo, essendosi industrializzata una notevole parte del Paese, la tendenza di chi esce dall'agricoltura non è più quella di passare all'edilizia per migliorare la propria situazione, bensì quella di passare al settore industriale; sempre, naturalmente, che ciò sia possibile. Il ponte tra l'agricoltura e l'industria, che era costituito dall'edilizia, sta quindi per essere totalmente eliminato, per questa giustissima, spiegabilissima tendenza del contadino. Tutto ciò si ricava dalle statistiche degli ultimi dieci anni, in particolare degli ultimi cinque, le quali ci dicono che, anche tenuto conto dell'aumento dei lavori — o a parità di volume — in alcuni settori la riduzione della mano d'opera risulta evidentissima; il che significa che le industrie edili tendono ovviamente a meccanizzarsi, perchè sono obbligate a farlo. La meccanizzazione, in un certo senso, rappresenta la trasformazione di un dato tipo di lavoro, è, cioè, anche, una conseguenza obbligatoria della deficienza di mano d'opera.

Il problema dell'entità dei salari nell'edilizia è frutto di questa nuova situazione del mercato di lavoro, del mutato rapporto di equilibrio tra la domanda e l'offerta di mano d'opera. È evidente che, venendo questa a mancare, soprattutto nel settore edile, oggi sia offerta all'operaio una possibilità di azione sindacale che non esisteva una volta. La spinta all'evoluzione è quindi duplice: da un lato vi è una lotta sindacale impostata in maniera diversa, in cui la forza degli edili non consiste tanto nelle dimostrazioni di piazza quanto nel fatto che oggi sono essi a determinare effettivamente il gioco dello equilibrio tra domanda ed offerta; dall'altro, la tendenza di alcune grandi organizzazioni di costruzione a meccanizzarsi. Tale tendenza si è vista soprattutto nel settore autostradale, dove il rapporto tra macchina e ope-

raio è il più basso: due operai per macchina, e a volte anche di meno.

Tutto ciò porta, come dicevo, ad un forte squilibrio. Oggi l'edilizia vede convivere, infatti, la grande impresa meccanizzata, razionalizzata, e la piccola impresa di tipo ancora tradizionale; ma, mentre la prima può vivere senza preoccuparsi della carenza di mano d'opera, avendo eliminato la manovalanza generica e ricorrendo esclusivamente alla specializzazione, la seconda, che non è quasi mai meccanizzata, non può più andare avanti. Tutto ciò, naturalmente, col massimo vantaggio della grande impresa, la quale si giova della situazione.

Quanto è accaduto di recente a Roma non è che l'espressione di tale stato di cose. Durante le manifestazioni degli ultimi tempi, infatti, si è avuto un netto distacco tra grandi imprese — le quali non si sono opposte con molto vigore alle richieste di aumenti salariali; hanno protestato assai di meno e, a volte, neppure ufficialmente — e piccole imprese, che hanno manifestato con grande clamore, per uno stato obiettivo di notevole disagio.

Ora, pensare che il Governo abbia ritenuto di poter risolvere tali problemi di fondo con una leggina di revisione dei prezzi degli appalti significa volergli attribuire delle intenzioni che non sono affatto le sue. La crisi dell'edilizia si può risolvere con la meccanizzazione, con metodi nuovi per le progettazioni, con la prefabbricazione, con lo aiuto alle piccole imprese consorziate.

Si tratta naturalmente di problemi che un Governo provvisorio non può riuscire a risolvere. Il Governo attuale ha pertanto predisposto il presente provvedimento che, senza volere, come ho detto, essere il rimedio totale alla situazione, rappresenta un mezzo per agevolare, soprattutto, un gran numero di piccoli imprenditori, la cui situazione finanziaria verrebbe per un certo periodo ad essere alleggerita. Naturalmente anche i grandi imprenditori potranno trarne vantaggio.

Il disegno di legge non è, tuttavia, quello che i costruttori avrebbero voluto, poichè il Governo, nella sua responsabilità — e siamo stati lieti che l'altro ramo del Parlamento abbia accolto in pieno tale posizione — non intende trasformare il contratto d'appalto in un contratto di fornitura di mano di opera; perchè se l'alea contrattuale non avesse più dovuto giocare su quest'ultima si sarebbe creata una situazione grave, per la tendenza ad appoggiarsi totalmente sulla mano d'opera senza preoccuparsi di raggiungere la meccanizzazione.

Ma non voglio più attardarmi sull'argomento, poichè avremo modo di approfondirlo meglio in sede di esame del bilancio. Tengo però a ripetere ancora una volta che il Governo non ha inteso, con il presente disegno di legge, affrontare la situazione generale.

Al senatore Chiariello debbo dire che una delle modifiche apportate dalla Camera al testo originario parte appunto dal principio che lo Stato, esonerando i privati da questo tipo di diminuzione dell'alea contrattuale, là dove non concede un proprio contributo non può obbligare gli altri enti pubblici a fare quanto egli stesso non chiede sia fatto dai privati; non può farlo dal punto di vista morale, anche se potrebbe da quello giuridico. La provincia, il comune, rimangono quindi soggetti alla norma del Codice civile.

Si tratta di un provvedimento, ripeto, che vuole alleggerire la difficile situazione in atto nel settore dell'edilizia, e che, pur non comportando un onere finanziario riguardante direttamente l'articolo 81 della Costituzione, reca indubbiamente un onere per lo Stato stesso.

Il problema dell'inflazione certamente ha il suo peso nella questione; ma non tanto come per altri settori, poichè è chiaro che qui il male « inflazione » si unisce al male « trasformazione dell'industria edilizia », e che tutti questi mali messi insieme creano una situazione particolarmente grave, cui va posto riparo senza indugio.

Sono pertanto grato a quanti hanno manifestato la loro approvazione al provvedimento, anche perchè esso potrà, tra l'altro, favorire i lavoratori, il cui contratto collettivo potrà esserne agevolato.

P R E S I D E N T E . Desidero comunicare che la Commissione di giustizia non ha ancora fatto pervenire il suo parere; parere del quale, comunque, possiamo fare a meno essendo trascorso il periodo previsto dal Regolamento. Dalla data di assegnazione (10 ottobre) sono, infatti, trascorsi otto giorni, nè ci risulta che la Commissione in questione intenda riunirsi nella giornata di oggi: il Presidente della stessa, inoltre, non ci ha chiesto alcuna proroga.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 1966, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329, è ammessa, relativamente ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera è aumento o diminuito in misura superiore al 6 per cento per effetto di variazioni di prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.

La predetta facoltà, in deroga al disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1950, n. 329, può essere esercitata anche dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonchè dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile limitatamente alle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto e della legge richiamati al primo comma.

S P E Z Z A N O . Vorrei sapere quale procedura dovrà essere seguita in questa materia. Se si seguirà quella ordinaria sono certo che tra un anno e mezzo non sarà ancora stata compiuta alcuna revisione dei prezzi.

S U L L O , *Ministro dei lavori pubblici.* L'unico sistema, a mio avviso, per evitare ciò che lei teme, sarebbe quello di ricorrere ad un *forfait*. La sua parte si prenderebbe la responsabilità di fare una proposta di questo genere?

Debbo dirle che neanche io sono troppo ottimista in proposito: le disposizioni di legge sono una cosa e la macchina burocratica è un'altra. D'altra parte sono certo che, se avessi proposto una forfetizzazione, dalla sua parte si sarebbe detto che noi intendevamo regalare dei miliardi ai costruttori.

S P E Z Z A N O . Si potrebbe seguire un'altra via: emanare una circolare nella quale si stabilisca che è consentito andare avanti nei lavori senza che per questo si perda il diritto alla revisione dei prezzi.

C R O L L A L A N Z A . Ma questo è già previsto dal provvedimento.

S U L L O , *Ministro dei lavori pubblici.* La Commissione potrebbe comunque presentare un ordine del giorno in tal senso.

C H I A R I E L L O . L'unico sistema potrebbe essere quello degli acconti. Desidero però ricordare che in una circolare del Ministro, alcuni mesi fa, è stata data una disposizione del genere ai Provveditorati, autorizzandoli persino a prelevare i fondi dalle cauzioni ma la Corte dei conti ha respinto le richieste, poichè in nessun caso è possibile intaccare le garanzie vincolate.

S U L L O , *Ministro dei lavori pubblici.* La difficoltà consiste appunto nel convincere la Corte dei conti a registrare i mandati. Io, da parte mia, ho sempre cercato di fare il possibile.

P R E S I D E N T E . Dato che siamo d'accordo sul mantenimento dell'attuale procedura, non possiamo che rivolgere una raccomandazione all'onorevole Ministro perchè, nei limiti delle sue competenze dispositive, faccia il possibile per accelerare al massimo le procedure amministrative per la revisione dei prezzi.

G E N C O , *relatore*. Quanto ai lavori, questi, come ha giustamente osservato il collega Crollalanza, non è affatto necessario che si arrestino, in attesa della revisione; possono senz'altro procedere senza che l'appaltatore perda alcun diritto.

F E R R A R I . Occorre però una domanda apposita dell'interessato, e l'accettazione di essa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950 n. 329, di cui all'articolo 1 della presente legge, la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal detto decreto è ammessa nei limiti seguenti:

a) per la parte dei lavori eseguita in data anteriore al 1° luglio 1962, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione della offerta;

b) per la parte dei lavori eseguita dal 1° luglio 1962 al 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 5 per cento;

c) per la parte dei lavori eseguita dal 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 6 per cento.

Le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*), ed entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori nella ipotesi di cui alla lettera *c*).

Il presente articolo si applica esclusivamente per le opere dello Stato e delle Regioni nonche degli enti locali e di ogni altro ente pubblico per le sole opere assistite da contributi dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto della revisione.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge non si applica ai contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari